

16/03

**Spese giudiziali**

La prima regola che governa la ripartizione delle spese è *l'anticipazione delle spese*.

La seconda regola, invece, attiene al cd. *criterio della soccombenza*: le spese sono a carico della parte che perde il processo.

**Art.91 c.1 c.p.c. prima parte:** emerge innanzitutto che vi è bisogno di sentenze definitive, che chiudono il processo dinanzi al giudice. Solo queste ultime contengono un apposito capo di condanna alle spese. La condanna alle spese viene sempre pronunciata nelle sentenze definitive e non è necessaria l'istanza di parte. Non si tratta di una sanzione ed infatti il nostro codice non sanziona la parte soccombente, ma è da considerarsi come una vera e propria rifusione indennitaria (vengo indennizzato per le spese sostenute). La ratio è quella di evitare che la parte vincitrice sia impoverita da un processo che ha vinto.

Quindi, fino all'emanazione della sentenza definitiva c'è l'onere di anticipazione che ha la portata di regola sussidiaria e provvisoria; al momento dell'emanazione della sentenza definitiva entra in gioco il principio di soccombenza.

Vi sono delle deroghe a questa struttura generale:

- *Conciliazione* (Art.91 c.1, seconda parte c.p.c.). Le spese sono a carico della parte che rifiuta la parte conciliativa (limitatamente a tutte le spese formulate dopo la proposta conciliativa). Esempio: A vuole 50000 euro, il giudice in sede conciliativa propone ad A di accettare 25000. A rifiuta e poi alla sentenza definitiva le viene concesso 25.000.
- *Mediazione*: situazione analoga alla conciliazione. La mediazione però viene prima dell'inizio di instaurazione del giudizio. La parte che rifiuta la proposta e che vince il processo sopporta i costi di tutto il processo per aver rifiutato la proposta del mediatore. Ciò serve a stimolare le parti a conciliare ed evitare il processo.
- Art. 4 decreto legge 132 /2014 in tema di negoziazione assistita. È un mezzo stragiudiziale di risoluzione della controversia.

**Deroghe al principio della soccombenza contenute nell'art 92 cpc.**

1. *Primo comma*: descrive due ipotesi distinte governate dal criterio della casualità. Ciascuna parte, anche le vincitrici, è chiamata a sopportare le spese che ha causato con domande e istanze che si sono rivelate non necessarie ai fini del processo. La spesa grava sulla parte limitatamente all'atto non necessario. Vi deve essere un comportamento delle parti improntato sui criteri di lealtà e proibita, caso contrario sarà costretta a pagare le spese del processo anche se vincitrice.
2. Vi possono essere casi di compensazione delle spese (ossia divisi tra le parti). Questa compensazione si può avere in più casi previsti dall'art.92 commi 2 e 3 e un altro caso pronunciata dalla Corte Costituzionale.
3. Soccombenza reciproca: ai fini delle spese non vi è soccombenza reciproca quando la domanda dell'attore o convenuto è stata accolta anche parzialmente. Se la domanda richiesta si articola in più capi (faccio valere due diritti) e ne viene accolta solo una parte c'è soccombenza reciproca. Così come si ha soccombenza ripartita anche quando l'attore propone domanda il convenuto la riconvenzionale e vengono rigettate entrambe.

Ulteriori deroghe:

1. Assoluta novità della questione trattata. Manca un riferimento giurisprudenziale per la materia oggetto della causa.

2. Mutamento della giurisprudenza: scenario modificato durante la controversia di cui le parti non hanno potere
3. Ipotesi di conciliazione della causa: Se la conciliazione va a buon fine le spese sono compensate

### **Art 93-94**

Costituiscono una deroga rispetto al principio secondo cui i soggetti attivi e passivi sono sempre le parti in lite.

*Art 94:* Fa riferimento all'ipotesi in cui la condanna del pagamento delle spese grava sui rappresentanti e curatori.

*Art.93:* riguarda il soggetto che riceve il pagamento. Questo prevede che gli avvocati possono chiedere la distrazione delle spese. Di regola la parte soccombente sottopone le spese alla parte vincitrice, l'avvocato può chiedere al giudice di condannare la parte soccombente a pagare direttamente gli onorari. L'avvocato vanterà un diritto di credito nei confronti della parte soccombente, mentre di regola vanta un diritto di credito sul proprio assistito.

### **Sanzioni**

*Art.96:* Norma che prevede la responsabilità aggravata per lite temeraria. Parte della dottrina parla di illecito processuale sanzionato dal 4 comma dell'art 96.

Da un lato c'è un elemento soggettivo: l'autore dell'illecito deve rivestire la qualità di parte nel processo. Dall'altro lato abbiamo un elemento materiale: l'illecito si deve presumere dal comportamento della parte relativo alla controversia in corso non ancora iniziata o terminata. Si parla di una responsabilità processuale aggravata che secondo l'opinione maggioritaria corrisponde ad un'ipotesi peculiare iscrivibile alla più ampia categoria dell'illecito aquiliano (art 2043). Secondo tale dottrina, quindi, vi è un rapporto di genus e species tra questi due articoli.

Le ipotesi previste nell'art.96 sono:

1. *Primo comma:* ipotesi di risarcimento danni per un illecito di carattere processuale. Presupposto soggettivo per applicazione della norma è la soccombenza totale della parte. L'altro presupposto è che ci sia mala fede o colpa grave. Con la mala fede ci si riferisce al caso in cui si agisce in giudizio con la coscienza di avere torto. L'art.96 primo comma richiede anche l'istanza di parte. Solo il giudice di merito infatti è in grado di valutare se quella lite è qualificabile come temeraria.
2. *Secondo comma:* presupposto oggettivo= deve essere stata accertata l'inesistenza del diritto per il quale si era proceduto. Presupposto soggettivo= colpa lieve. Perché questo secondo comma richiede un qualcosa di più semplice da valutare? Perché tutti gli atti descritti dal comma 2 incidono duramente sul patrimonio della controparte.
3. *Terzo comma:* l'inciso "in ogni caso " ha destato una serie di problemi interpretativi. L'opinione prevalente ritiene che sia necessario affinché il giudice condanni la mala fede o colpa grave quindi, si ricollega al 1 comma. Ma perché aggiungere un altro comma con gli stessi presupposti? Innanzitutto perché si tratta di una condanna emanata dall'ufficio e quindi più semplice da ottenere. Il legislatore voleva introdurre una sanzione per la parte che abusava dello strumento del processo svincolata dai requisiti di cui primo e secondo comma.

Si è discusso, oltre che sui presupposti, anche sulla funzione. Mentre i primi due commi si riferiscono ad una funzione risarcitoria sul terzo comma c'è chi ritiene vi sia una funzione

risarcitoria, altri ritengono abbia una funzione sanzionatoria, ossia sanzionare il comportamento della parte che ha abusato dello strumento del processo. Tra le due soluzioni quella spostata dalla Corte è quella di attribuire a questo tipo di condanna una portata sanzionatoria e non risarcitoria. La Corte Costituzionale dice che lo scopo di sanzionare la parte che abusa del processo è disposta dal fatto che nella prassi non frequentemente si faceva ricorso ai primi due commi.